



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL SINDACO UNICO NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La tormentata vicenda del sindaco unico è arrivata all'epilogo, grazie alla conversione del D.L. n.5/12, l'ultimo di una non breve serie di provvedimenti che hanno messo mano alla disciplina dei controlli nelle società di capitali. Lo scenario attuale è molto chiaro per quanto riguarda le Spa, nella quale l'organo di controllo può assumere solo veste collegiale; in altri termini, il Legislatore ha ritenuto inappropriata, in questo ambito, la veste monocratica dell'organo sindacale mentre, nella Srl, il sindaco unico è la forma naturale dell'organo di controllo.

La disciplina dei controlli nella Srl

I ripetuti interventi sulla norma che regola la funzione di controllo nella Srl – art.2477 del c.c. – portano a questo quadro:

1. la società può nominare facoltativamente un organo di controllo, che può essere sia un collegio sindacale, sia un sindaco unico, sia un revisore legale; stante la non obbligatorietà della nomina, fatta questa scelta libera, i compiti dell'organo di controllo possono essere liberamente fissati dallo statuto, e quindi ridotti a quelli dovuti in caso di nomina obbligatoria;
2. nel caso in cui lo statuto nulla dica in relazione alla configurazione dell'organo di controllo, esso si intende organo monocratico, anche in caso di nomina obbligatoria; resta comunque possibile adottare ipotesi diverse, che prevedano l'alternativa collegio sindacale – sindaco unico, o anche il solo collegio sindacale;
3. la nomina dell'organo di controllo – sulla cui definizione si dovrà tornare - è obbligatoria se:
 - a. il Capitale sociale è pari o superiore a €120.000;
 - b. per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre seguenti parametri:
 - ▶ ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000
 - ▶ attivo dello stato patrimoniale: €4.400.000
 - ▶ dipendenti impiegati in media: 50 unità
 - c. la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
 - d. la società esercita il controllo su un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
4. nel caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, anche in forma di sindaco unico, restano applicabili le disposizioni generali dettate in materia di collegio sindacale per le Spa;
5. quando la nomina è obbligatoria ricorrendo le casistiche di cui ai punti b. e c. essa deve avvenire o nell'assemblea di approvazione del bilancio o, al più tardi, in altra assemblea, da celebrarsi entro trenta giorni da quella di bilancio; se l'obbligo deriva dalla casistica di cui ai punti a. e d., l'assemblea per la nomina deve celebrarsi entro trenta giorni da quando è iscritta al Registro delle imprese la dichiarazione di eseguito aumento del capitale sociale (caso a.) o in cui si può dire acquisito il controllo (caso d.);

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

6. se l'assemblea non nomina l'organo di controllo, esso è nominato dal tribunale, e l'istanza di nomina può essere prodotta da qualsiasi soggetto interessato.

Gli aspetti a cui prestare attenzione

La nuova disposizione richiede una valutazione piuttosto attenta di vari aspetti, tra cui:

Le previsioni statutarie	Nelle <u>società di nuova costituzione</u> lo statuto potrà contenere delle clausole <i>aperte</i> , e quindi ammettere la nomina dell'organo di controllo sia collegiale che monocratico, potendo essere l'assemblea a decidere di volta in volta (si veda la Massima 124 del Consiglio notarile di Milano); nelle <u>società già costituite</u> si dovrà invece fare una valutazione caso per caso, per capire se le clausole esistenti ammettono la nomina del sindaco unico (il che potrebbe accadere in assenza di clausole che riguardano i controlli, o di clausole che fanno genericamente rinvio alle disposizioni di legge), ovvero non lo consentono (il che potrebbe accadere per clausole che prevedono il collegio sindacale <i>tout court</i>); in ogni caso è opportuno valutare questo aspetto con l'aiuto di un notaio;
L'attribuzione della funzione di revisione legale	Se, prima delle modifiche in esame, la funzione di revisione era una attribuzione propria del collegio sindacale, oggi la norma è diversa e, conseguentemente, se si vuole che la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico, è necessario prevederlo esplicitamente nello statuto;
La definizione di organo di controllo	Questo resta il punto più delicato della nuova normativa: sembra infatti che l'organo sindacale – collegiale o monocratico – possa essere del tutto sostituito dal revisore legale; questo avrebbe risvolti estremamente rilevanti sulla natura dei controlli svolti nella Srl. Infatti, se l'organo sindacale può svolgere la revisione, oltre alla sua tradizionale funzione di vigilanza, non pare che il revisore legale possa svolgere, oltre alla revisione, anche la funzione di vigilanza; quindi, se fosse possibile nominare il solo revisore legale, si avrebbe il risultato di una Srl che non viene assoggettata all'importantissimo controllo di legittimità e sull'amministrazione; questo crea una disparità inaccettabile ad esempio con una Spa di pari dimensioni, nella quale non solo l'organo di controllo deve essere collegiale, ma mantiene anche le sue prerogative tradizionali; in attesa di chiarimenti, si ritiene che non sia opportuno nominare il solo revisore legale, poiché se questa scelta si dovesse rivelare inappropriata, l'organo di controllo è irregolare, con il rischio di illegittimità dei suoi atti; ciò produce, ad esempio, la possibile annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016